
LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7 ⁽¹⁾

Legge abrogata da:
art. 2 L.R. 16 luglio 2015 n. 10

Note

1 . Come disposto dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 2015, n. 10: "Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui alla suddetta legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa." Come disposto dal comma 3 dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 2015, n. 10: "In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni normative regionali attuata con la suddetta legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate."